

- il convenuto ha commesso un errore per aver ravvisato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 23 febbraio 2016 — Codornú/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)**

**(Causa T-86/16)**

(2016/C 136/55)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Codornú SA (Esplugues de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Spagna)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «ANA DE ALTUN» — Domanda di registrazione n.º 11 860 913

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 dicembre 2015 nel procedimento R 199/2015-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, qualora intervenga nel presente procedimento.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione**

**(Causa T-87/16)**

(2016/C 136/56)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di compensazione della Commissione del 17 dicembre 2015;
- dichiarare infondato il credito vantato dalla Commissione nei confronti di Eurofast in forza del contratto ASSET;
- dichiarare che tutte le spese effettuate nell'ambito del progetto ASSET, pari a EUR 507 574, sono ammissibili e che la Commissione conferma la legittimità del finanziamento, come specificato dal Grant Agreement, equivalente a EUR 365 639;
- ordinare alla Commissione di procedere al pagamento della somma di EUR 69 923,68 in base al contratto EKSISTENZ, maggiorata degli interessi di mora;
- condannare la Commissione al pagamento dell'indennità contrattuale;
- condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, a sostegno, rispettivamente, della sua domanda di annullamento della decisione di compensazione contenuta nella lettera della Commissione del 17 dicembre 2015 e della sua domanda di accertamento dell'inesistenza del credito contrattuale controverso.

1. Primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, dell'articolo II.21 del FP7 Grant agreement, Allegato II — Condizioni generali, del principio di buona fede di cui all'articolo 1134 del codice civile belga nonché dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle regole contrattuali delle Condizioni generali del contratto di sovvenzione ASSET e su un errore manifesto di valutazione delle norme relative alle spese ammissibili.

---

**Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Opko Ireland Global Holdings/EUIPO — Teva  
Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)**

**(Causa T-88/16)**

(2016/C 136/57)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, A. Smith e D. Meale, solicitor)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente